



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 3F Seduta n. 1 del 30 DIC. 2015

Presiede il Presidente

Enzo Lucchini

Consiglieri

Roberto Comazzi
Andrea Gambini *[Signature]*
Andrea Gentile
Alberto Mattioli
Carolina Pellegrini
Francesca Zanconato

Con l'assistenza del Segretario:

Pietro Caratti Di Valfrei

Oggetto: **Nomina del Direttore Generale della Fondazione**

Responsabile del procedimento: il Dirigente s.c. Risorse Umane e R.s. –
Gabriella Castellazzi

[Signature] Il Dirigente s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e LP – dott. Giacomo
Boscagli

L'atto si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, parte integrante

Atti n. 1.4.15/114.2015





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visti

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il DPCM 19 luglio 1995, n. 502, "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario della unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", così come modificato e integrato con DPCM 31 maggio 2001, n. 319;
- l'art. 3 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazione;
- la deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F, con cui è stato approvato lo Statuto della Fondazione, sul quale Regione Lombardia ha espresso parere di congruità con d.g.r. 7 marzo 2012, n. IX/3080;
- la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità",
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- la d.g.r. 22 giugno 2011, n. IX/1893, concernente determinazioni in ordine al trattamento economico dei direttori generali, amministrativi, sanitari e sociali della aziende sanitarie pubbliche lombarde;
- la d.g.r. n. X/4037 dell'11 settembre 2015, "Attuazione l.r. 23/2015: elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche - anno 2015", che dà avvio alle procedure per l'aggiornamento dei relativi elenchi, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori generali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche;
- le d.g.r. n. X/4379 del 20 novembre 2015 e n. X/4447 del 30 novembre 2015, con le quali è stato approvato l'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche - anno 2015;

richiamato l'art. 13, comma 2, lettera a) dello Statuto, ove si dispone che il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su indicazione del Presidente della Regione;

[Handwritten signature]



visto il decreto 23 dicembre 2015, n. 312, con il quale il Presidente della Regione Lombardia ha indicato il sig. Luigi Cajazzo quale Direttore Generale della Fondazione, incarico la cui decorrenza è stabilita in data 1° gennaio 2016, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione, adottato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F;

dato atto:

- che il sig. Luigi Cajazzo ha reso le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di inconferibilità, di cui all'art. 3, commi 1-7, art. 5, comma 1 e art. 8, commi 1-5, e di incompatibilità, di cui all'art. 10, commi 1-2 e art. 14, commi 1-2 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, come da documentazione in atti;
- che il trattamento economico del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. j) e dell'art. 16, comma 4 dello Statuto, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle aziende sanitarie regionali;
- che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono ricompresi nel Bilancio di Previsione degli esercizi di competenza al conto n. 53102010 "Compensi al Presidente, Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Scientifico, Direttore Amministrativo e Componenti del Consiglio di Amministrazione";

vista la d.g.r. n. X/4648 del 19 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i Direttori Generali delle strutture sanitarie pubbliche;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dalla L.R. n. 33/2009 nel testo vigente;

visto l'articolo 14, comma 8 dello Statuto, che richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'adozione della deliberazione concernente la nomina del Direttore Generale della Fondazione;

a voti unanimi espressi in forma di legge,



DELIBERA

- 1- di nominare il sig. Luigi Cajazzo Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con decorrenza 1° gennaio 2016 e per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione, adottato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F;
- 2- di approvare il contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine e di natura esclusiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3- di stabilire che il trattamento economico del Direttore Generale, è determinato nella misura indicata nel contratto di cui al precedente punto sub 2, per un importo annuo lordo pari a € 154.937,06 e un incremento annuo, nella misura massima del 20%, pari a € 30.987,41 lordi, a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 4- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute, al Comune di Milano;
- 5- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dalla L.R. n. 33/2009 nel testo vigente.

IL PRESIDENTE
(Enzo Lucchini)

IL SEGRETARIO
(Pietro Caratti di Valfrei)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" nella seduta del 30 dicembre 2015, con deliberazione n. _____, ha nominato, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 12 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. 23/2015, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, l'avv. Luigi Cajazzo quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;

preso atto che la Fondazione, prima di procedere alla nomina dell'avv. Cajazzo, ha acquisito l'autocertificazione attestante in capo allo stesso l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e che, contestualmente, è stata acquisita l'autocertificazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e tutta la documentazione atta a confermare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'inserimento dello stesso nell'elenco degli idonei;

tutto ciò premesso

tra

- il Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, di seguito "Fondazione", dott. Enzo Lucchini, nato [REDACTED] il 29 marzo 1954, domiciliato per la carica in Milano, via G. Venezian n.1, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Fondazione (C.F. 80018230153);

e

- l'avv. Luigi Cajazzo, nato a [REDACTED] il 29 agosto 1968 (c.f. [REDACTED]), residente in [REDACTED];

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

La Fondazione conferisce l'incarico di Direttore Generale della Fondazione medesima all'avv. Luigi Cajazzo - indicato dal Presidente della Regione Lombardia con decreto 23 dicembre 2015, n. 312, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione, adottato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F.

L'incarico è conferito ai sensi degli articoli 3 e 3bis del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 12 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 288/2003 nonché ai sensi degli artt. 13 e 16 dello Statuto della Fondazione. A detto incarico è estesa, per ogni effetto, la qualifica di pubblico ufficiale.

L'avv. Cajazzo si impegna a frequentare tutte le iniziative di formazione e aggiornamento professionale disposte da Regione Lombardia.

Art. 2

L'avv. Cajazzo si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Fondazione, le funzioni di Direttore Generale stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992, dalla

L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e dall'art. 16 dello Statuto della Fondazione.

In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e tutte le funzioni connesse all'attività di gestione della Fondazione, disciplinati da norme, leggi, regolamenti e atti di programmazione nazionale, regionale e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, quale parte del sistema sanitario e socio sanitario e del sistema delle strutture di ricerca regionali e nazionali.

Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, da lui nominati con provvedimento motivato e relativa sottoscrizione del contratto con l'espressa indicazione che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza dall'incarico.

Il Direttore Generale, ai fini della nomina del Direttore Amministrativo e Sanitario, deve preventivamente verificare la sussistenza e il mantenimento in capo al candidato dei requisiti che hanno determinato l'inserimento dello stesso nel rispettivo elenco degli idonei tramite l'acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel curriculum vitae, anche con riferimento alle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 3

L'avv. Cajazzo prende atto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 12, comma 2. della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015, il Presidente della Regione Lombardia può indicare una diversa sede di assegnazione, per il Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione. La mobilità interaziendale non ha effetto sulla durata dell'originario contratto, e la mancata accettazione, senza giustificato motivo, del reincarico comporta la risoluzione del contratto.

Art. 4

L'avv. Cajazzo:

- si impegna a ispirare la propria azione agli obiettivi e ai principi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a osservare linee guida e indirizzi in materia di controllo, a riscontrare tempestivamente le richieste di informazioni o dati da parte dell'Agenzia di Controllo di cui all'art. 11 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e a rispondere al Consiglio stesso del raggiungimento degli obiettivi fissati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché ad attenersi ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;
- fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione, per la Regione Lombardia ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto all'avv. Cajazzo, Direttore Generale della Fondazione, a carico del bilancio della Fondazione stessa, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di € 154.937,06= (Euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/06), determinato ai sensi del D.P.C.M. 19

luglio 1995, n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere", come modificato con D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 "Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie".

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, con formale provvedimento, gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale e la relativa metodologia di valutazione. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione stabilisce la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 20%, pari ad € 30.987,41= (Euro trentamilanovecentoottantasette/41) a titolo di incentivo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Consiglio di Amministrazione, trascorsa la metà dell'incarico del Direttore Generale, effettua una verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, definiti nel quadro della programmazione regionale, procedendo o meno alla conferma dello stesso Direttore Generale, entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 3bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. La valutazione di cui al presente articolo potrà avere rilievo ai fini di cui al successivo articolo 8.

Art. 7

In caso di dimissioni anticipate, l'avv. Cajazzo si impegna a darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, o tramite pec, con preavviso di almeno 45 giorni.

In caso di assenza o di impedimento dell'avv. Cajazzo che si protragga per oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502/92, il Presidente della Regione Lombardia indica al Consiglio di Amministrazione un nuovo Direttore Generale.

L'assenza o impedimento dell'avv. Cajazzo, determinati da sospensione cautelare, sono disciplinati dall'art. 12, comma 10 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

Art. 8

Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, così come previsto dal comma 7 dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato, risolve il contratto dichiarandone la decadenza. Il venir meno del rapporto fiduciario integra la fattispecie dei gravi motivi di cui sopra e determina la risoluzione del contratto.

L'incarico dell'avv. Cajazzo cessa, in particolare:

- nel caso di segnalazioni da parte del Collegio Sindacale che evidenzino gravi carenze di gestione e di procedura, senza che il Direttore Generale abbia provveduto ad adottare le decisioni necessarie a rimuoverle totalmente e fatte salve le responsabilità civili, penali

- e contabili;
- nel caso in cui si manifestino, con evidenza, gravi incompatibilità e/o conflittualità tra le istituzioni locali e il Direttore Generale;
 - nel caso di mancato rispetto del vincolo di esclusività. A tal fine, eventuali attività professionali potranno essere svolte, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini di seguito precisati:
 - a) assenza di conflitti di interesse, con particolare riferimento ad attività professionali in ambito sanitario e scientifico;
 - b) non incidenza, anche in termini orari, della prestazione sulla qualità e completezza della funzione di Direttore Generale, che deve essere assolutamente preponderante rispetto ad altre attività;
 - c) non nocimento al prestigio e al decoro della funzione di Direttore Generale, riscontrabile qualora le ulteriori attività si prestino ad apprezzamenti disonorevoli, non dovendo mai compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione e i suoi amministratori in attività;
 - d) carattere residuale e minimo, anche dal punto di vista economico, della prestazione extra;
 - in tutte le ipotesi previste dall'ordinamento vigente con particolare riferimento alla L. n. 190/2012 e decreti attuativi.

L'avv. Cajazzo si impegna, in corso di mandato, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Generale Salute qualsiasi variazione rispetto alle situazioni documentate antecedentemente all'assunzione in servizio con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e decreti attuativi.

Si impegna inoltre a fornire con mezzi idonei ad assicurare la riservatezza dell'informazione, al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Regionale Welfare, notizia di eventuali procedimenti penali o erariali a suo carico quali risultanti da atti di informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) o di invito a dedurre da parte della Procura e della Corte dei Conti. Il contratto è altresì risolto nelle ipotesi di decadenza automatica espressamente disciplinata dall'art. 22, commi 12, 13 e 15, della l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. n. 23/2015.

L'allegato a) del presente contratto, che costituisce parte integrante, ne disciplina espressamente le modalità attuative.

Il contratto si intende altresì risolto in caso di sentenza anche non definitiva del giudice amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a direttore generale.

Nei casi in cui ai commi precedenti nulla è dovuto avv. Cajazzo a titolo di indennità di recesso.

Art. 9

L'incarico di cui al presente contratto è conferito, salvi i casi di dimissioni, recesso o risoluzione di cui agli artt. 7 e 8, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione, adottato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F.

Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal Codice Civile o dal presente contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello che lo ha nominato e può essere confermato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione.

Art. 10

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di difesa giudiziale, all'avv. Cajazzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 99 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile nonché il D.Lgs. n. 502/1992, il D.Lgs. n. 288/2003, la L.R. n. 33/2009, lo Statuto della Fondazione. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 12

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e non è soggetto a imposta di bollo in quanto riconducibile all'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese della eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

IL PRESIDENTE
della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
(Enzo Lucchini)

(Luigi Cajazzo)

Il dott. _____ dichiara di accettare espressamente il contenuto degli articoli 6, 7 e 8 del presente contratto riconoscendo che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

(Luigi Cajazzo)

All. a) al Contratto di prestazione d'opera intellettuale

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DI CUI ALL'ART. 22, COMMI 12, 13 E 15 L.R. 33/2009 COME MODIFICATA DALLA L.R. 23/2015

La decadenza automatica

L'art. 52, comma 4, lett. d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che, tra i provvedimenti da adottarsi dalle regioni al fine di assicurare stabilità economica in materia sanitaria, sia ricompresa l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere la *decadenza automatica* dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

I commi 12, 13 e 15 dell'art. 22 della l.r. n. 33/09 come modificata dalla l.r. 23/2015, recepiscono e dettagliano le ipotesi di decadenza automatica nell'ordinamento regionale lombardo.

Sia la legge statale che la legge regionale recano la dizione "*decadenza automatica*", si configura una fattispecie diversa rispetto a quanto originariamente previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. Questa tipologia di decadenza non è soggetta al procedimento di cui all'art. 3bis, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992, ma opera di diritto; l'effetto di decadenza consegue *automaticamente* al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

La normativa non prevede un processo di valutazione sull'operato del Direttore Generale: il mancato ottenimento di risultati nell'attività gestionale ed amministrativa, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi posti così come previsto dal comma 15 dell'art. 22 citato, comportano la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto del Direttore Generale per inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Si ricorda infatti che la responsabilità del Direttore Generale rientra nei *genus* di quella manageriale, non richiede pertanto un atteggiamento psicologico colposo, ma il solo oggettivo ottenimento di risultati negativi. Nel caso di cui trattasi la negatività del risultato non è esito di un processo valutativo ma è stabilito *ex ante* dalla legge.

Si specificano di seguito le ipotesi di decadenza automatica disciplinate dal comma 15 dell'art. 22 della l.r. n. 33/2009 come modificata dalla l.r. n. 23/2015:

- a) Mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui al comma 13, art. 22, l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. n. 23/2015.

La presentazione della certificazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno dal termine del trimestre di riferimento; tale termine risulta indispensabile per rendere tempestivo il monitoraggio dell'andamento del Sistema Sanitario Regionale e per adempiere agli obblighi informativi nei confronti del Sistema Informativo Sanitario

Nazionale, anche ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 23/03/2005 e del Patto per la Salute del 28/09/2006; il non rispetto di questa scadenza determina la fattispecie della mancata presentazione.

Si chiama l'attenzione sul fatto che la decadenza si verifica anche nel caso di cui la certificazione presentata sia incompleta.

L'incompletezza della presentazione si riscontra nei casi in cui:

1. non sia contenuto o sia redatto in modo incompleto uno dei seguenti documenti:
 - bilancio e relativa nota integrativa (su supporto informatico);
 - schema di certificazione del rispetto dell'obiettivo trimestrale del Direttore Generale con allegato parere del Collegio Sindacale;
 - Mod. A, dettaglio costi del personale (su supporto informatico);
 - Conto Economico dell'attività di libera professione;
2. la documentazione allegata dia evidenze difformi dalla certificazione trimestrale che attesta il rispetto degli obiettivi di costo e risultato.

b) Mancata presentazione del piano di cui al comma 13, art. 22, l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. n. 23/2015.

Il Piano di rientro deve essere redatto nei casi di:

1. mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale di costo o di risultato o di entrambi. Ai sensi del comma 13, dell'art. 22, l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. n. 23/2015, nel caso in cui il non rispetto dell'obiettivo sia stato attestato nel primo o nel secondo trimestre il termine per il piano di rientro è il 30 settembre; è invece al 31 dicembre nel caso in cui il non rispetto dell'obiettivo sia stato attestato nel terzo trimestre;
2. previsione di non rispetto dell'obiettivo annuale di costo o di risultato o di entrambi contestuale al 31 dicembre.

La presentazione del piano di rientro deve essere contestuale alla certificazione.

Il piano di rientro deve esplicitare in modo dettagliato le azioni da intraprendere con indicazione delle aree di intervento, gli effetti economici e la relativa quantificazione attesa, distinta per voci di bilancio, le modalità e i tempi di attuazione come sopra specificato ai sensi della norma.

Il piano di rientro deve obbligatoriamente recare il parere del Collegio Sindacale.

c) Mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come stabilito nell'ultimo periodo del comma 13, art. 22, l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. n. 23/2015.

Rientrano in questa fattispecie:

1. l'attestazione del non rispetto dell'obiettivo trimestrale di costo o di risultato o di entrambi al terzo trimestre nel caso in cui sia già avvenuta analoga attestazione nella certificazione del secondo trimestre;
2. l'attestazione del non rispetto dell'obiettivo di costo o di risultato o di entrambi nella certificazione del quarto trimestre;
3. il non rispetto dell'obiettivo di costo o di risultato o di entrambi nel Bilancio consuntivo.

Qualora le Direzioni regionali competenti ritengano che la certificazione presentata sia incompleta o non sufficientemente chiara, possono essere richieste integrazioni, per una sola volta, da inviarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora non pervenissero integrazioni o le medesime si ritenessero insufficienti il contenuto della certificazione è da ritenersi incompleto e pertanto si verifica la condizione sub a) ai fini della decadenza automatica del Direttore Generale.

Il Procedimento di decadenza

I risultati dell'istruttoria circa la sussistenza della condizione al fine della decadenza, sono attestati da un decreto della Direzione Generale competenti e, contestualmente sono trasmessi all'Assessore competente e al Segretario Generale che provvede al tempestivo invio alla Giunta Regionale per le relative determinazioni secondo legge.